

quella mutuatagli col contratto 28 giugno 1932, e che è contraria ai criteri finora stabiliti dalla Direzione Generale la richiesta di portare il mutuo a nuovo per ottenere in restituzione le quote di ammortamento capitale già versate dal mutuatario.

Basta da esaminare le richieste che riguardano la durata del mutuo ed il tasso d'interesse.

Al riguardo si osserva che una rigida applicazione delle norme contenute dal Regolamento (art. 3) escluderebbero la possibilità di trasformazione del mutuo già concesso al Sig. Congo, trattandosi di acquisto di un appartamento acquistato ad un prezzo superiore alla somma che, in base al regolamento stesso potrebbe essere concessa a mutuo all'impiegato Congo.

Potrebbe tuttavia essere consentita, in via eccezionale, oltre che la riduzione del tasso dal 5 al 4.50%, il prolungamento a 21 anni (in analogia ad disposto dell'art. 3 del regolamento) del periodo di ammortamento del residuo debito del suddetto impiegato, il cui onere mensile, attualmente di L. 490,65, verrebbe così ridotto a circa L. 370.- (L. 120 in meno).

L'apposita Commissione ha espres-